



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FASIOLO, FAVERO, DE POLI, SPILABOTTE, PANIZZA, MASTRANGELI, CONTE, LIUZZI, GAMBARO, ASTORRE e MICHELONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2017^(*)

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di caccia al cinghiale

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

ONOREVOLI SENATORI. - L'abnorme presenza di popolazioni di cinghiali selvatici sul nostro territorio ha assunto il carattere di una vera e propria emergenza per la sicurezza e l'incolumità pubbliche e sta causando ingenti danni economici alla produzione agricola in molte regioni d'Italia.

Tale invasione, dovuta al moltiplicarsi incontrollato dei cinghiali che si sono rapidamente impadroniti delle campagne e dei boschi, ha appunto provocato una *escalation* di danni, incidenti e aggressioni, che hanno causato addirittura delle vittime, come grave conseguenza di tale indiscriminata proliferazione, che ha visto il numero dei cinghiali presenti in Italia superare il milione di unità, diffusi fin nelle periferie e nelle città.

La stessa sicurezza nelle aree rurali e periurbane, secondo una denuncia della Coldiretti, è in pericolo per il proliferare degli animali selvatici, che stanno invadendo campi coltivati, centri abitati e strade, dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone: essi distruggono i raccolti agricoli, minacciano gli allevamenti, causano incidenti stradali, per un totale di danni che è stato stimato in circa 100 milioni di euro nell'ultimo anno. Non si tratta più soltanto di una questione di risarcimenti, ma di un concreto elemento di pericolo e di minaccia alla sicurezza delle persone e della vita nelle

campagne e nelle aree urbane. La Coldiretti ha appunto stimato che nel decennio 2005-2015 la popolazione di cinghiali sia raddoppiata, passando da circa 600.000 esemplari ad oltre un milione: questi animali, in continua ricerca di cibo, sono diventati un pericolo sia per le colture, sia per le persone. Infine, la diffusione del cinghiale in Italia è diventata un serio problema anche e soprattutto per la biodiversità e un concreto pericolo per la vegetazione, la flora e la fauna selvatica: in alcune zone, infatti, ha causato la scomparsa di molte specie di anfibi, uccelli terricoli e rettili.

Il Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei carabinieri a partire dal 1° gennaio 2017, aveva lanciato l'allarme già nel settembre 2015, lamentando la mancata conoscenza dell'effettiva dimensione del fenomeno, causa l'assenza di un monitoraggio - fatte salve alcune zone circoscritte - della popolazione di cinghiali e l'assenza di un censimento ufficiale.

Il presente disegno di legge mira conseguentemente ad introdurre alcune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», allo scopo di contenere la diffusione della popolazione dei cinghiali nel nostro territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 18 della legge
11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: «al 31 gennaio» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente alla caccia di selezione per determinare classi d'età, dal 1° gennaio al 31 dicembre»;

b) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «adeguati piani faunistico-venatori» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *d)*, per la specie cinghiale (*Sus scrofa*)»;

c) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della specie cinghiale (*Sus scrofa*), per la quale è consentita da tre ore prima del sorgere del sole fino a tre ore dopo il tramonto nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto e da quattro ore prima del sorgere del sole fino a quattro ore dopo il tramonto nel periodo dal 1° settembre al 31 marzo».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 19 della legge
11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Queste ultime possono altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza

per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio, nonché di altre persone, munite di licenza per l'esercizio venatorio e che abbiano superato un apposito corso di formazione i cui contenuti sono definiti sulla base del parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».